



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 ottobre 2022
(OR. en)

13356/22

LIMITE

**CORLX 898
CFSP/PESC 1301
EPF AM 74
CSDP/PSDC 618
CSC 431
EUMC 316
COPS 438**

PROPOSTA

| | |
|---------------|---|
| Origine: | Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, firmata da Stefano SANNINO, segretario generale |
| Data: | 10 ottobre 2022 |
| Destinatario: | Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea |
| Oggetto: | Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio concernente una decisione del Consiglio che modifica la decisione (PESC) 2022/338 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento HR(2022) 231.

All.: HR(2022) 231

HR(2022) 231
Limited

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA



**Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza
al Consiglio**

del 7.10.2022

**concernente una decisione del Consiglio che modifica la decisione (PESC)
2022/338 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento
europeo per la pace
per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale
e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza**

HR(2022) 231
Limited

HR(2022) 231

Limited

RELAZIONE

On 28 February 2022, the Council adopted Decision (CFSP) 2022/338 to establish an assistance measure under the European Peace Facility with the objective to contribute to strengthening the capabilities and resilience of the Ukrainian Armed Forces to defend the territorial integrity and sovereignty of Ukraine and protect the civilian population against the ongoing war of aggression by Russia. The reference amount of this assistance measure was EUR 450 million.

On 23 March 2022, the Council adopted Decision (CFSP) 2022/471 amending Council Decision 2022/338, which doubled the EU military assistance to EUR 900 million for the supply to the Ukrainian Armed Forces of military equipment and platforms designed to deliver lethal force. On 13 April, 23 May and, subsequently, on 21 July 2022, the Council adopted Decisions (CFSP) 2022/636, 2022/809 and 2022/1285 to increase the overall EU military assistance under this assistance measure to EUR 2 330 million.

The unprovoked war of aggression by Russia continues. The proposed amendment foresees additional support to the Ukrainian Armed Forces of an amount of EUR 490 million.


In addition, the scope of this assistance measure is expanded to cover the provision of maintenance and repair of military equipment, and platforms designed to deliver lethal force to the Ukrainian Armed Forces. As the high-intensity war of aggression continues, the Ukrainian Armed Forces need to devote considerable resources to ensuring that as far as possible military equipment remains available for operational purposes. The amended assistance measure would allow for maintenance and repair services, provided by EU Member States, to be eligible for EPF reimbursement, thus offering an extra incentive for Member States to further address Ukrainian needs. Maintenance includes all actions taken to retain military equipment or material in/or to restore it to a specified condition. This includes inspection, testing, servicing and classification as to serviceability, repair, rebuilding and reclamation. Maintenance embraces all supply and repair action taken to keep a force in condition to accomplish its mission¹.

The military equipment to be provided and its maintenance and repair under the proposed amendment of the assistance measure must be in line with the priorities communicated by Ukraine via the Clearing House Cell (established in EUMS). The implementing actors remain unchanged.

¹ EU Concept for Logistic Support for EU-led Military Operations and Missions (ST 12628 2018 INIT, EEAS (2018) 626 REV3, p. 24).

HR(2022) 231
Limited

The High Representative's assessment as outlined in the Explanatory Memorandum of the High Representative's initial proposal (ST 6656/22) remains valid and applicable to the proposed amendment.



HR(2022) 231

Limited

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del [gg/mm/2022]

che modifica la decisione (PESC) 2022/338 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue:

- (1) Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/338, che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 450 000 000 EUR destinato a coprire la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza.
- (2) Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/471, che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 900 000 000 EUR.
- (3) Il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/636, che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 1 350 000 000 EUR.
- (4) Il 23 maggio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/809, che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 1 840 000 000 EUR.
- (5) Il 21 luglio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1285, che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 2 330 000 000 EUR.

HR(2022) 231

Limited

- (6) Alla luce dell'aggressione armata in atto da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, l'importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 490 000 000 EUR.
- (7) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/338,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
 - "3. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura, alle forze armate ucraine, di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza nonché la manutenzione e la riparazione di materiale e piattaforme militari donati dall'EPF, concepiti per l'uso letale della forza, da parte di personale militare nei siti militari o in forme miste di cooperazione civile-militare o nelle fabbriche, come richiesto dall'Ucraina.";
- 2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - "1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 2 820 000 000 EUR.";
- 3) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
 - "3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 2 820 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore delle misure di assistenza possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 e nei bilanci per gli anni successivi corrispondenti alla misura di assistenza.";
- 4) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

HR(2022) 231

Limited

"4. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1 gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L'importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell'11 marzo 2022 è fissato a 450 000 000 EUR. L'importo di 980 000 000 EUR è ammissibile a decorrere dal 21 luglio 2022. Le spese relative alla manutenzione e alla riparazione sono ammissibili a decorrere dal [...²]".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il Consiglio

Il presidente

² Inserire la data di adozione della presente decisione.